

(N. 810-A)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE PIECHELE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori TERRACINI, PELLEGRINI, MINIO, SECCHIA, LUSSU e MANCINELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1954

Comunicata alla Presidenza il 2 febbraio 1955

Pubblicazione integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge di iniziativa dei senatori Terracini, Pellegrini, Minio, Secchia, Lussu e Mancinelli, riflettente la pubblicazione integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A., è stato assegnato dalla Presidenza all'esame ed all'approvazione della 1^a Commissione permanente.

Avanti alla Commissione il firmato relatore ha fatto la relazione, che viene qui integralmente riportata:

« Il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Terracini, Pellegrini ed altri, è inteso a di-

sporre che il Ministro dell'interno provveda, nel termine di sei mesi, alla pubblicazione integrale delle liste degli appartenenti all'O.V.R.A. e dei suoi sussidiari a qualunque titolo. Tale pubblicazione dovrebbe avvenire sotto il controllo di una Commissione parlamentare, nominata dai Presidenti delle due Camere, ai sensi dell'articolo 82, secondo comma, della Costituzione.

« Allo scopo di raccogliere i documenti relativi all'O.V.R.A., coll'articolo 2, è previsto l'obbligo di tutti gli uffici dell'Amministrazione e

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di tutti i cittadini, che li detengano per qualsiasi motivo, di rimettere immediatamente al Ministero dell'interno i documenti stessi, dandone contemporaneamente notizia alla Commissione parlamentare di che anzi.

« Coll'articolo 3 viene comminata la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire 100 mila a due milioni a chiunque disperde, distrugge o occulta documenti relativi all'O.V.R.A. dei quali sia in possesso per ragioni d'ufficio o per qualsiasi altra causa.

« All'articolo 4 è prevista la copertura delle spese necessarie per l'applicazione della legge, senza però precisarne l'ammontare.

« Nella relazione che accompagna il disegno di legge è detto che i presentatori dello stesso, nel prendere la iniziativa, "sono stati certamente sollecitati dal profondo turbamento suscitato nell'opinione pubblica dai gravi incidenti recentemente verificatisi alla Camera dei deputati ed alle conseguenze appassionate polemiche di stampa".

« Questa sarebbe la ragione "immediatamente determinante", mentre però "in realtà i suoi motivi maggiori, seppure più lontani", si troverebbero "nella mai sopita e legittima insoddisfazione delle larghe masse popolari che non sono mai riuscite a darsi ragione, nè mai l'ebbero da chi di dovere, della precipitosa rinuncia alla pubblicazione delle liste dell'O.V.R.A., dopo il timido suo inizio nei primi tempi della Liberazione".

« Il provvedimento proposto si riallaccia pertanto sostanzialmente ad una serie di disposizioni legislative che vennero adottate negli anni 1944-46, conseguenziali alla soppressione del partito fascista, tra cui, in particolare, il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, contenente norme per la pubblicazione dell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A.

« Tale decreto all'articolo 1 stabiliva: "Lo elenco nominativo dei confidenti dell'O.V.R.A., formato dalla Commissione di cui al decreto ministeriale 6 febbraio 1946, sarà pubblicato, a cura del Ministro per l'interno, mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

« Nell'elenco saranno compresi tutti coloro che, in base agli accertamenti compiuti fino alla data del presente decreto, risultino di aver fatto parte dell'O.V.R.A., ad eccezione delle

persone decedute e dei funzionari ed agenti di pubblica sicurezza".

« All'articolo 2 di detto regio decreto legislativo era prevista la facoltà di ricorso da parte degli interessati, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco, ad una commissione nominata dal Presidente del Consiglio e composta di un consigliere di Cassazione, presidente, di un consigliere di Stato e di un consigliere di Corte d'appello.

« Con successivo decreto legislativo del 2 agosto 1946, n. 58, vennero stabilite altre norme per la trattazione dei ricorsi avverso lo elenco dei confidenti dell'O.V.R.A.

« Tale elenco è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1946 che conteneva una premessa espressamente rivolta a precisare i limiti e la portata della pubblicazione, con i seguenti chiarimenti:

« La seguente lista di confidenti dell'O.V.R.A. è stata redatta, sulla base dei documenti ritrovati dall'apposita Commissione nominata a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri, con l'esclusione dei deceduti e dei funzionari, impiegati, sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza e delle persone non individuate.

« La Commissione ha proceduto alla sola identificazione dei nominativi delle persone che hanno avuto rapporti con l'O.V.R.A. senza compiere operazioni di accertamento delle responsabilità concrete dei singoli.

« Pertanto, l'inserzione nell'elenco non può fare indurre di per sé a ritenere che siano stati accertati elementi specifici di colpevolezza a carico degli inclusi, che, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, hanno diritto di ricorrere per la cancellazione all'apposita Commissione prevista dall'articolo stesso".

« Da quel tempo molta acqua è passata sotto i ponti; la complessa legislazione speciale elaborata in quegli anni per l'individuazione e la repressione penale dei delitti e degli illeciti verificatisi nel periodo fascista è venuta successivamente a ridursi, sia perché venivano meno le esigenze alle quali si intendeva provvedere, sia per la graduale normalizzazione della vita nazionale, in relazione con l'indirizzo di assicurare un ritorno alla pacificazione,

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esigenza questa affermatasi sempre più in questi ultimi anni.

« Tale indirizzo di completa pacificazione nazionale si è progressivamente affermato non solo nel nostro Paese, ma trova attuazione anche in tutti gli altri Paesi nei quali vicende post-belliche e politiche hanno determinato situazioni eccezionali.

« Pare al relatore sia quanto mai opportuno non riaprire questioni che al criterio di completa pacificazione nazionale possano nuocere e che sia pertanto da evitare il risorgere di manifestazioni che la pubblicazione integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A. indubbiamente porterebbe a tutto danno del pacifico svolgimento della vita collettiva nazionale.

« Premesse tali considerazioni di ordine generale, scendendo all'esame delle singole disposizioni del disegno di legge, mi pare si impongano talune osservazioni di particolare rilievo.

« L'articolo 1 del disegno di legge contempla l'integrale pubblicazione delle liste degli appartenenti all'O.V.R.A. e dei suoi sussidiati a qualsiasi titolo, ponendo in essere una norma di assai maggiore ampiezza in quanto, in circostanze ben più eccezionali, ebbe a stabilirsi nel richiamato regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, il quale — come ripeto — escludeva dall'iscrizione nell'elenco le persone decedute ed i funzionari ed agenti di pubblica sicurezza. Tale decreto poi prescriveva che nell'elenco nominativo dovessero essere iscritti soltanto i confidenti dell'O.V.R.A., con una dizione quindi di portata indubbiamente più ristretta e, d'altra parte, atta ad individuare con maggiore esattezza coloro ai quali, sostanzialmente, lo stesso disegno di legge oggi in esame intenderebbe ora rivolgersi, e cioè — come è detto nella relazione illustrativa — coloro che "con viltà incommensurabile, si erano offerti per danaro all'attività più spregiudicata che possa esplicarsi in un civile consorzio, quella della delazione".

« Se tale è l'intento del disegno di legge in esame, non mi sembra giustificato che venga esteso l'obbligo dell'iscrizione nelle liste al di là di quanto non fosse stabilito nel citato regio decreto legislativo n. 424, e cioè non solo ai "confidenti", veri e propri, ma anche agli "appartenenti" in genere dell'O.V.R.A., ve-

nendosi così a determinare la possibilità dell'iscrizione anche di coloro che, legati allo Stato da un rapporto di pubblico impiego, furono destinati a tale servizio obbligatoriamente, per ragione delle proprie funzioni, e che certamente non lo svolsero in veste di delatori.

« L'adempimento dei doveri di ufficio è un obbligo da parte dei funzionari, i quali non possono sindacare la costituzionalità di un sistema legislativo approvato dagli organi costituiti.

« Non devesi dimenticare che tutti gli appartenenti alla pubblica amministrazione sono stati sottoposti, a suo tempo, al giudizio di apposite commissioni di epurazione, mentre i funzionari della pubblica sicurezza, dirigenti dei servizi dell'O.V.R.A., hanno subito il giudizio delle Corti di assise speciali, dalle quali, invero, sono stati tutti assolti in sede di istruttoria. Aggiungo che col decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, si è inteso di chiudere definitivamente ogni giudizio di epurazione.

« Evidenti pertanto appaiono i gravi riflessi che determinerebbe per il personale della amministrazione della pubblica sicurezza una norma la quale riaprissesse pubblicamente questioni ormai sopite ed esponesse i funzionari suddetti ed il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, destinati d'autorità — come ripeto — ad un servizio di istituto, alla pubblica riprovazione ed a sentimenti più o meno interessati di avversione, che non mancherebbero di avere manifeste dannose ripercussioni sullo svolgimento dei delicati servizi.

« Meno ancora potrebbe essere approvata la norma dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, la quale praticamente si risolve in un invito ad ogni cittadino a presentare al Ministero dell'interno ed alla Commissione parlamentare tutti i documenti relativi all'O.V.R.A. dei quali fossero in possesso.

« Già il fatto di ritenere che documenti di tale natura possano trovarsi in mano di privati inficia fin dall'origine la serietà e rispondenza della pubblicazione degli elenchi; inoltre tali documenti, se in possesso di privati cittadini, non vi possono essere arrivati che per via dolosa, o forse delittuosa, potendo il fatto rivestire gli estremi di sottrazione di atti o documenti concernenti un interesse politico dello Stato. D'altra parte è fondato il ri-

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tenere fin d'ora che un tale pubblico appello costituirebbe motivo per nuove denunce e forse per vere e proprie delazioni, con manifeste conseguenze di indubbia gravità per la ormai conseguita pacificazione degli animi nel Paese.

« Particolarmente grave è poi nel disegno di legge in esame la mancanza di qualsiasi norma cautelativa e così di qualsiasi forma di gravame da parte dei cittadini interessati, in pieno contrasto colle disposizioni previste nei decreti legislativi del maggio e dell'agosto 1946.

« In nessun caso dovrebbe essere oggetto di nuova pubblicazione l'elenco dei confidenti già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1946.

« Sulla copertura della spesa, infine, la Commissione finanze e tesoro ha rilevato che per poter utilizzare lo stanziamento del capitolo 55 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55 occorre almeno l'adesione della Presidenza del Consiglio dei ministri alla quale il Parlamento ha già destinato lo stanziamento stesso per spese di carattere riservato. In caso di mancata adesione — in base al parere — sarebbe necessario provvedere ad una nuova fonte di copertura.

« Ma a parte tutte queste ragioni particolari, di per sè assai gravi, resta il rilievo principale che la pubblicazione richiesta, a tanti anni di distanza dai fatti, ed in una atmosfera di pacificazione nazionale, avrebbe profondis-

sime ripercussioni, che non possono certo essere giustificate dai motivi per i quali la pubblicazione si vorrebbe attuata.

« Per le anziesposte considerazioni, onorevoli colleghi, mi permetto esprimere parere contrario al disegno di legge, e mi onoro chiedere che lo stesso non riceva la vostra approvazione ».

Dopo la relazione, per la approvazione del disegno di legge hanno parlato i senatori Terracini, Agostino e Locatelli, contro la stessa i senatori Riccio e Jannuzzi. A nome del Governo, il sottosegretario Russo, si associò alle conclusioni del relatore.

Chiusa la discussione generale, oltre un quinto dei componenti la Commissione ha chiesto, a termini del Regolamento, che il disegno di legge venisse rimesso alla discussione ed alla votazione del Senato.

Ripreso l'esame del disegno di legge, in sede referente, la maggioranza della Commissione approvò la relazione contraria del senatore Piechele.

Onorevoli Senatori,

con richiamo ai motivi esposti nella relazione surriportata il relatore, a nome della maggioranza della Commissione, si onora chiedere che il disegno di legge non ottenga l'adesione del Senato.

PIECHELE, relatore.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È demandato al Ministro dell'interno il compito di provvedere alla pubblicazione integrale delle liste degli appartenenti all'O.V.R.A. e dei suoi sussidiati a qualunque titolo, sotto il controllo di una Commissione parlamentare nominata dai Presidenti delle due Camere secondo quanto prescrive l'articolo 82, comma secondo, della Costituzione.

La pubblicazione deve essere ultimata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Tutti gli Uffici dell'amministrazione e tutti i cittadini, che li detengano per qualunque motivo, devono rimettere immediatamente al Ministero dell'interno tutti i documenti relativi all'O.V.R.A. dei quali fossero in possesso,

dandone contemporaneamente notizia alla Commissione parlamentare di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Chiunque disperde, distrugge o occulta documenti relativi all'O.V.R.A. dei quali sia in possesso per ragioni d'ufficio o per qualsiasi altra causa è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 100 mila a 2 milioni, salve le altre pene previste dalla legge penale.

Art. 4.

Alla copertura delle spese necessarie per l'applicazione della presente legge si provvede coi fondi stanziati nel capitolo 55 del bilancio 1954-55 per il Ministero del tesoro.

Art. 5.

La presente legge entra in applicazione il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.